



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi

Divisione VII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale - Napoli

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI  
INTERESSATE

LORO SEDI

AI PROPONENTI INTERVENTI  
SOGGETTI ALL'ART. 120 DEL R.D.  
1775/1933

**Oggetto:** Interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933.  
**VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA' MINERARIE.**

L'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l'altro, quanto segue:

***Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis]  
non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in  
merito le autorità interessate.***

***Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati,  
l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti  
autorità.***

Nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere soggette ai disposti dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell'eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell'Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).



Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale i territori della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio della Regione Siciliana e delle predette Regioni, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. **Il territorio della Regione Siciliana è escluso dalla competenza di questo Ufficio.**

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all’indirizzo:

***[“https://unmig.mase.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti”](https://unmig.mase.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti)***

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi **preliminarmente e autonomamente** la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all’indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
2. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
3. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in mare.
4. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari.

In assenza di interferenze con titoli minerari (**Caso 1.**), il progettista rilascia una *“dichiarazione di non interferenza”* (utilizzando la modulistica riportata nel sito), che equivale a pronuncia positiva da parte dell’Autorità mineraria, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (**Caso 2.**), ma in assenza di impianti minerari nell’area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della *“dichiarazione di non interferenza”* da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente (utilizzando la modulistica riportata nel sito), con la quale si assume l’impegno a modificare l’ubicazione degli impianti, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.



Per gli adempimenti previsti in questi due casi (**Caso 1. e Caso 2.**), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richama la necessità di **utilizzare esclusivamente** la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero al link sopra indicato.

Negli altri casi (**Caso 3. e Caso 4.**) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.

Le procedure sopra indicate dovranno essere adottate anche in caso di integrazioni/modifiche di progetti già presentati.

**Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento.**

Richiamando l'attenzione sull'estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero della Transizione Ecologica).

Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Siciliana, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG.

Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto.

Distinti saluti.

Per la Divisione VII  
(Ing. Giulia Cambio)